DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

Art. 12

Modalità di ridenominazione degli strumenti finanziari privati

Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di lire, dalla fungibilita' e dalla possibilita' di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui all'articolo 7, comma 1, che si applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali. La ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 e' effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito regolamento da emanarsi da parte della Consob, sentita la Banca d'Italia.

Versione in vigore dal 9 luglio 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale
Estremi	Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
Titolo	III — Ridenominazione in euro degli strumenti di debito
Sezione	III — Strumenti di debito privati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-213-1998/art-12-modalita-di-ridenominazione-degli-strumenti-finanziari-privati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it